

**OGGETTO : delega per richiesta emissione CARTA IDENTITA' di persona impossibilitata a presentarsi per motivi di salute e dichiarazione di assenza di cause ostative all'espatrio di cittadino maggiorenne**

Il sottoscritt\_\_ Sig./a \_\_\_\_\_ nat\_ a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_  
tel n. \_\_\_\_\_ , impedito fisicamente a presentarsi presso la sede municipale ( *allegare documentazione che dimostri tale situazione* )

### DELEGA

Il sottoscritt\_\_ Sig./a \_\_\_\_\_ nat\_ a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_  
tel n. \_\_\_\_\_

a rivolgersi ai Servizi Demografici per il rilascio della carta d'identità

### DICHIARA

**di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative indicate alle lettere b), d), e), g) dell'art. 3 Legge 21.11.1967 n. 1185 \* modificato dall'art. 215 del D.Lvo.28.7.1989, n. 271**

Data \_\_\_\_\_

Il dichiarante \_\_\_\_\_

**Allega : codice fiscale – carta identità scaduta - 1 foto per rilascio CIE – 3 foto per carta identità cartacea (solo per motivi urgenti) - documentazione che dimostra la impossibilità fisica di muoversi.**

**\* Legge n. 1185/1967 - art. 3 - Impedimenti all'espatrio: Non possono ottenere il passaporto:**

- a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla ((*responsabilità genitoriale*)) o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare;
- b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della ((*responsabilità genitoriale sul figlio*)) ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali;
- c) LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 271.
- d) coloro che debbano espriare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
- e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
- f) LETTERA ABROGATA DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127.
- g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1 gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.